



STATUTO

2013

Versione Statuto approvata
dall'Assemblea Ordinaria e Straordinaria
del 20 novembre 2013

STATUTO

2013

Versione Statuto approvata
dall'Assemblea Ordinaria e Straordinaria
del 20 novembre 2013

INDICE

Titolo I	
Costituzione e durata - Sede e Scopi..... pag.	5
Titolo II	
Associati..... »	6
Titolo III	
Organi »	7
Titolo IV	
Segreteria Generale »	13
Titolo V	
Fondo comune - Amministrazione Finanziaria..... »	14
Titolo VI	
Modifiche statutarie - Scioglimento dell'Associazione..... »	16
Titolo VII	
Disposizioni finali »	16
 Regolamento per l'Attuazione dello Statuto dell'Associazione ASSIV Associazione Italiana Vigilanza e Servizi fiduciari	
Titolo I	
Degli scopi statutari »	17
Titolo II	
Imprese Associate..... »	17
Titolo III	
Degli organi »	18
Titolo IV	
Della politica sindacale »	20
Titolo V	
Dell'Amministrazione finanziaria »	22
Titolo VI	
Disposizioni finali »	22
 Regolamento per il funzionamento del Collegio dei Probiviri »	 23

CRONOLOGIA

DATA	INTERVENTO	NOTAIO
11 aprile 2006	Costituzione e Statuto	Atto notaio Leofreddi
28 settembre 2010 Assemblea Ordinaria	Modifiche al regolamento per l'attuazione dello statuto	
20 novembre 2013 Assemblea Straordinaria	Abrogazione Statuto 2006 e adozione nuovo Statuto 2013	Atto notaio Bissatini
20 novembre 2013 Assemblea Ordinaria	Adozione nuovo regolamento per l'attuazione dello statuto e nuovo regolamento per il funzionamento del collegio dei probiviri	

Titolo I

Costituzione e Durata – Sede e Scopi

Art. 1

L'associazione avente denominazione "ASS.I.V. - Associazione Italiana Vigilanza e Servizi fiduciari", di seguito associazione, è disciplinata dal presente Statuto.

L'associazione ha sede in Roma, in via Sistina, 23, e la sua durata è a tempo indeterminato ed avrà termine per deliberazione dell'assemblea dei soci. Ad essa possono aderire le imprese, comunque denominate o giuridicamente organizzate, che svolgono, nell'ambito delle leggi che le regolano, attività di vigilanza e custodia di beni mobili ed immobili, nonché trasporto valori ed altri servizi previsti dalla normativa in essere e in divenire, in esclusiva agli istituti di vigilanza privata. Possono altresì aderire all'associazione le aziende che svolgono le attività di servizi fiduciari, non ricomprese tra quelle esclusivamente previste dal D.M. 269/2010 per la vigilanza privata da eseguirsi da guardie particolari giurate.

Art. 2

L'associazione non può avere vincoli con i partiti politici ed è autonoma rispetto ai pubblici poteri. La sua attività è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione. L'associazione può aderire ad Organizzazioni nazionali ed internazionali in relazione ai propri fini statutari.

Art. 3

L'associazione, nel presupposto che le Imprese svolgono complessivamente un'insostituibile funzione di tutela e di sicura fruizione della proprietà privata nel più ampio contesto dell'interesse pubblico alla prevenzione dei reati contro la proprietà stessa, si propone di:

- a) tutelare gli interessi generali di categoria e di rappresentarli adeguatamente a qualunque livello politico ed istituzionale;
- b) garantire, nel rispetto della libera iniziativa imprenditoriale del settore, l'assoluta priorità della superiore finalità istituzionale della sicurezza privata e delle condizioni etico-professionali, economiche ed organizzative che ne costituiscono presupposto inscindibile ed inderogabile;
- c) promuovere la formazione di una opinione pubblica sulla importanza sociale dell'attività di vigilanza privata e servizi fiduciari, anche in relazione alla loro funzione ausiliaria dell'attività di Pubblica Sicurezza;
- d) promuovere le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e la formazione culturale e professionale degli associati;
- e) tenere costantemente informati gli associati sulle disposizioni, progetti, provvedimenti e situazioni che interessano la categoria;
- f) rappresentare gli interessi degli associati nelle sedi istituzionali nazionali ed europee oltreché nelle trattative per il rinnovo dei CCNL e degli integrativi territoriali di categoria;
- g) conferire attestati d'onore al merito e svolgere ogni possibile iniziativa di carattere sociale ed umanitario, particolarmente a favore dei dipendenti da Imprese associate e dei loro familiari in stato di bisogno;
- h) esercitare ogni altro compito deliberato dall'Assemblea Generale degli associati per la tutela e la rappresentanza degli interessi di categoria.

Titolo II

Associati

Art. 4

Possono essere ammesse a far parte dell'associazione le Imprese che svolgono le attività di cui all'art. 1. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione insindacabile. La qualità di associati si acquista dalla data della delibera e comporta, sia l'esercizio dei diritti di tutela, controllo e partecipazione alla vita associativa, sia l'osservanza, sul piano giuridico e sul piano morale, dei doveri così come previsti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli organi dell'associazione validamente adottate.

Gli associati aderenti all'associazione mantengono piena autonomia di azione nello svolgimento delle proprie attività nel campo della rispettiva competenza territoriale con particolare riferimento alla propria struttura organizzativa, amministrativa e finanziaria ed alla loro attività funzionale per lo svolgimento dei compiti di carattere locale non contrastanti con le direttive generali della associazione.

L'associato potrà esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche associative, solo dopo 6 mesi dalla delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, mentre potrà regolarmente votare per l'approvazione del bilancio e per gli altri punti all'ordine del giorno.

L'associato esercita i diritti connessi con l'appartenenza all'associazione solo se in regola con il versamento dei contributi.

Art. 5

La qualità di associato si perde per recesso, decadenza ed esclusione. Il recesso deve essere comunicato all'associazione dall'associato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza del biennio di cui al successivo art. 26.

La decadenza opera di diritto nei confronti dell'associato che ha cessato l'attività di vigilanza ed è dichiarata dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che:

- a) non assolva agli obblighi contributivi dopo la messa in mora;
- b) si sia reso gravemente inadempiente agli altri obblighi previsti dal presente Statuto o derivanti da delibere validamente assunte dagli organi associativi;
- c) per comportamenti manifestamente contrari e/o gravemente lesivi nei confronti dell'associazione.

L'esclusione deve essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente i motivi che l'hanno determinata, e l'associato ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Provvisori entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Titolo III

Organi

Art. 6

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea Generale;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) la Giunta di Presidenza;
- 5) la Segreteria Generale;
- 6) il Delegato regionale;
- 7) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 8) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche di cui al presente Statuto sono gratuite, ad eccezione delle cariche assunte da estranei alla categoria.

Art. 7

L'Assemblea dell'associazione è composta dalla totalità degli associati in regola con il versamento dei contributi. Essa può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario precedente o, qualora condizioni particolari lo richiedano, entro sei mesi con delibera del Consiglio Direttivo; l'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dal presente Statuto.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è disposta dal Presidente o da chi ne fa le veci, può essere richiesta anche dal Consiglio Direttivo con delibera rappresentante i due terzi dello stesso o da almeno un terzo degli associati, con l'obbligo di specificare l'ordine del giorno.

Nei casi in cui la convocazione sia richiesta, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati, il Presidente o chi ne fa le veci deve provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; ove non vi provveda, la convocazione è fatta con le stesse modalità dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata o attraverso altre modalità di comunicazione che assicurino la certezza del ricevimento, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, salvo il caso d'urgenza per il quale la convocazione può essere fatta con altre modalità nel rispetto del termine minimo di preavviso di otto giorni e fermo restando quanto previsto per il caso di scioglimento dell'associazione di cui al successivo art. 30.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione che potranno essere previste per la stessa data.

Art. 8

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente non meno della metà degli associati. In seconda convocazione è valida quale che sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti non meno di due terzi degli associati e in seconda convocazione quando ne sia presente la maggioranza, salvo quanto previsto dal successivo art. 30 per il caso di scioglimento dell'associazione.

Ogni associato può farsi rappresentare, da altro associato o da uno dei soggetti di cui all'art. 3 del Regolamento di attuazione al presente Statuto, mediante delega scritta.

Il soggetto che sia legale rappresentante (Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Procuratore o Delegato) di una o più associati, può rappresentare validamente la/le stesse in forma diretta in assemblea esprimendo comunque un numero di voti non eccedente il 20% dei voti espressi dagli associati presenti rappresentati in proprio o per delega.

Art. 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in caso di impedimento, da chi ne fa le veci così come previsto all'art. 17 del presente Statuto.

Il Segretario Generale dell'associazione funge da Segretario dell'Assemblea; in caso di sua assenza o impedimento il Presidente designa il sostituto.

Art. 10

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti validi; quelle dell'Assemblea straordinaria sono prese con maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validi, nel caso che non si raggiunga la maggioranza nei primi tre scrutini, si procederà ad ulteriore votazione per la quale sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.

Per le deliberazioni assembleari ciascuna impresa associata ha diritto ad un numero di voti in Assemblea così come meglio specificato all'art. 10 bis del regolamento attuativo allegato al presente Statuto. Gli associati espressione delle imprese esercenti servizi fiduciari potranno esprimere, complessivamente in Assemblea, non più del 30 % dei voti attribuiti ai presenti in proprio e per delega degli associati espressione delle imprese di vigilanza privata.

Art. 11

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 2) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- 3) fissa la misura delle quote di ammissione ordinarie e dei contributi a carico degli associati;
- 4) approva il Regolamento di attuazione dello Statuto;
- 5) approva il contratto Collettivo Nazionale del Lavoro;
- 6) delibera su ogni altro argomento di competenza assembleare ai sensi del presente Statuto e posto all'ordine del giorno secondo le norme del precedente art. 7.

L'assemblea in cui vengono rinnovati gli organismi dirigenti, potrà svolgersi in due parti, una pubblica in cui potranno essere invitati (rappresentanti istituzionali o invitati a vario titolo), ed una privata in cui saranno presenti esclusivamente gli associati e/o i loro delegati, per esercitare le funzioni previste dal presente Statuto.

Art. 12

Alla scadenza degli organismi di cui all'art. 6, almeno 60 gg. prima della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo nomina una commissione di Designazione elettorale di almeno tre membri che possono essere scelti tra i componenti del direttivo o anche tra gli associati, con il compito di redigere una lista di candidati per gli organismi di cui sopra. A tale scopo i componenti della commissione, avvieranno consultazioni tra gli organismi dirigenti dell'associazione in scadenza e con i rappresentanti delle aziende associate, allo scopo di redigere una rosa di candidati per l'elezione alle cariche sociali da sottoporre all'assemblea. Di norma la lista dei candidati dovrà essere di numero almeno pari a quello dei membri degli organismi in scadenza con la possibilità di aumentare il numero dei candidati del 20% per consentire la possibilità di scegliere in una rosa di candidati più ampia. Di norma l'elezione degli organismi dirigenti avviene in modo palese; nel caso in cui almeno un terzo dei presenti in assemblea, in proprio o per delega, ne faccia richiesta si procederà alla votazione con scrutinio segreto. La costituzione del seggio elettorale, la distribuzione delle schede elettorali e lo scrutinio delle stesse sarà compito della commissione elettorale, nominata dall'assemblea precedentemente alla scelta delle modalità di voto.

Art. 13

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Art. 14

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dal numero dei membri compreso tra quindici e trenta. Possono essere eletti e far parte del Consiglio Direttivo anche membri esterni di provata capacità, competenza e in possesso di requisiti individuali, fino a un massimo di tre.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e potrà essere rinnovato annualmente per un terzo dei suoi membri, i quali sono rieleggibili.

Per il primo biennio, dall'entrata in vigore del presente Statuto, le modalità di scadenza annuale dei membri del direttivo, verranno concordate all'interno dell'organo stesso.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione e si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei consiglieri lo richiedano.

Il consigliere assente per più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto. Il consigliere per il quale viene meno il rapporto di rappresentanza con l'impresa associata, decade dalle cariche. Il consigliere/i eletto/i che sia decaduto o venisse a cessare dalla

carica per qualsiasi motivo sarà sostituito mediante cooptazione da parte del Consiglio Direttivo che verrà ratificata nella prima assemblea convocata. In caso di mancata ratifica si procederà seduta stante alla costituzione del seggio elettorale per la nomina del consigliere/i mancante/i.

Nel caso di contemporanea cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo di nomina elettiva, non sarà possibile integrare il consiglio attraverso la cooptazione, ma il Presidente o chi ne fa le veci convocherà l'Assemblea ordinaria degli associati per l'integrazione del Consiglio Direttivo stesso fino alla scadenza prevista statutariamente.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente nei termini e con le modalità previste dall'art. 15. Esso delibera validamente con la partecipazione personale della maggioranza dei suoi componenti, e, salva specifica previsione di maggioranze qualificate, a maggioranza dei presenti prevalendo in caso di parità nelle votazioni palesi il voto di chi presiede.

In caso di parità nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo politico e di amministrazione dell'associazione con pieni poteri per la sua gestione ordinaria e straordinaria che può delegare, in tutto o in parte, al Presidente, ed alla Giunta di Presidenza.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) nomina al suo interno il Presidente;
- b) nomina tra i suoi membri il Tesoriere e i Vice Presidenti e i consiglieri delegati che comporranno la Giunta di Presidenza;
- c) nomina la Commissione di Designazione
- d) cura l'attuazione delle delibere assembleari e sorveglia il rispetto dello Statuto da parte degli associati;
- e) nomina il Segretario Generale ed, eventualmente, il Direttore, fissandone le attribuzioni ed i compensi;
- f) delibera l'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- g) approva il rendiconto finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

Art. 18

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione ad ogni effetto di legge e di Statuto. Ne ha la firma che può delegare ad un Vice Presidente (con funzioni vicarie).

In caso di vacanza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano. Il Presidente, nei casi di urgenza, e sentita la Giunta di Presidenza, può adottare deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, al quale dovrà riferire nella prima seduta successiva.

Il Presidente è eletto successivamente all'elezione del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati completi. Salvo diversa delibera assembleare così come previsto nel regolamento per l'attuazione dello Statuto.

Nell'eventualità di assenze prolungate o per impedimento, accertate dalla Giunta di Presidenza, o nel caso di dimissioni, il Consiglio Direttivo provvederà senza indugio a nominare fra i suoi componenti un nuovo Presidente.

Art. 19

Giunta di Presidenza

La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente e dai Vice Presidenti con funzioni vicarie da scegliersi tra i componenti di nomina elettiva, in un numero compreso tra tre e nove escluso il Presidente.

Il Presidente può chiamare a partecipare – senza diritto di voto – alla riunione della Giunta di Presidenza persone di provata competenza professionale anche se non appartenenti al Consiglio Direttivo o all'associazione.

La Giunta di Presidenza delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti e le decisioni sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dei componenti, in caso di parità il voto del Presidente prevale.

La Giunta di Presidenza coadiuva, anche con potere consultivo e di proposta, il Presidente nell'esplicazione del suo mandato.

Il direttore ed il segretario dell'associazione potranno essere invitati alle riunioni della giunta e del direttivo e nel caso redigono i verbali di riunione.

La Giunta di Presidenza è convocata dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga opportuno o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, con preavviso di dieci giorni, e con l'indicazione dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, tale termine è ridotto alla metà e la convocazione è fatta anche con telegramma, fax o posta elettronica certificata.

La Giunta di Presidenza riferisce ed informa il Consiglio Direttivo del proprio operato e delle delibere assunte.

La Giunta di Presidenza rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

In particolare la Giunta di Presidenza:

- a) nomina i delegati regionali;
- b) propone al consiglio per l'approvazione le direttive per la gestione finanziaria, il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario annuale;
- c) conferisce incarichi professionali e procede alla nomina di consulenti ed esperti anche fra persone estranee all'associazione e ne fissa le attribuzioni e i compensi;
- d) fissa le linee direttive di politica sindacale e nomina l'apposita commissione cui spetta di attuare tali linee a stipulare i Contratti di Lavoro;
- e) istituisce, se del caso, apposite commissioni per lo studio, l'elaborazione di proposte e la rappresentanza nelle componenti sedi in materie che per specificità tecniche e/o operative ne-

cessitino di competenze specialistiche. Alle commissioni potranno partecipare rappresentanti degli Istituti associati e professionisti di comprovata esperienza. Le commissioni così istituite riferiscono alla Giunta. La partecipazione alle Commissioni si intende a titolo gratuito, salvo per i professionisti esterni.

- f) provvede alla designazione di rappresentanti dell'associazione nelle commissioni ed organi di Enti nei quali la rappresentanza venga richiesta oppure sia ritenuta utile agli interessi della categoria;
- g) assume e licenzia il personale della Segreteria Generale e ne fissa i compiti e le retribuzioni, stabilisce la struttura organizzativa ed operativa della Sede Centrale dell'associazione, con specifico riguardo alle esigenze di assistenza, informazione tutela degli associati.

Art. 20

Tesoriere

Il Tesoriere viene scelto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito. Il Tesoriere presenzia alle riunioni della Giunta di Presidenza, onde poter assisterla adeguatamente in ciò di sua pertinenza, quale organismo tecnico le cui funzioni sono previste all'art. 27 del presente Statuto.

Art. 21

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea Generale; dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente tra i membri effettivi.

Il Collegio dei Revisori:

- a) sorveglia la gestione amministrativa dell'associazione eseguendo le opportune verifiche;
- b) procede alla verifica del rendiconto annuale e del bilancio economico preventivo, riferimento all'Assemblea Generale.

I membri effettivi del Collegio dei Revisori hanno l'obbligo di partecipare alle sedute in cui il Consiglio Direttivo provvede a esaminare ed approvare il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo.

Essi hanno, altresì, il diritto di partecipare con funzione consultiva alle altre riunioni del Consiglio stesso.

Art. 22

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri estranei alla categoria, di cui uno con funzioni di Presidente, eletto al suo interno, scelti fra persone di provata competenza giuridica e probità. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente tra i membri effettivi.

Al Collegio spettano i seguenti compiti:

- a) dare parere agli altri organi dell'associazione su questioni di carattere generale;
- b) decidere le controversie insorte tra associati e associazione sull'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi associativi;
- c) decidere le controversie tra associati che ne facciano richiesta.

Nel caso di cui alle lettere *b)* e *c)* il Collegio decide insindacabilmente quale arbitro amichevole compositore, con le più ampie facoltà istruttorie.

I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il funzionamento del Collegio dei Probiviri è disciplinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dell'associazione.

Per l'esercizio delle loro funzioni ai componenti del collegio dei probiviri è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

La sede del collegio per l'esercizio delle sue funzioni è stabilita nella sede dell'associazione.

TITOLO IV

Segreteria Generale

Art. 23

La Segreteria Generale assicura il buon andamento dell'associazione sulla base delle delibere degli organi associativi e mantiene il più stretto e proficuo rapporto con gli associati, della Segreteria Generale fa parte anche il direttore, se nominato, con compiti di coordinamento delle varie attività, e di organizzazione degli uffici.

Spetta alla Segreteria Generale:

- 1) coadiuvare il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Giunta, il Tesoriere e gli altri organi associativi nell'espletamento delle funzioni e nell'esercizio dei poteri ad essi attribuiti dal presente Statuto;
- 2) dare esecuzione alle delibere degli organi;
- 3) organizzare gli uffici in conformità alle istruzioni impartite dal Presidente e dalla Giunta;
- 4) potrà coordinare l'attività dei consulenti e dei Delegati Regionali, di cui al successivo art. 24, al fine di garantire la corretta applicazione, ad ogni livello, della linea politica associativa e delle deliberazioni degli organi statutari;
- 5) assistere la Commissione Sindacale nelle trattative per i rinnovi dei Contratti di Lavoro;
- 6) svolgere ogni altro compito deliberato dal Consiglio Direttivo;

la Giunta potrà in qualsiasi momento avocare a sé deleghe e funzioni attribuite alla Segreteria generale.

La Segreteria Generale è affidata alla responsabilità del Direttore, ove nominato, coadiuvato dal Segretario Generale o di quest'ultimo, in mancanza del Direttore, nominati entrambi dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta.

Art. 24

Delegato regionale

Al fine di un maggiore radicamento nei territori regionali e per poter rappresentare l'associazione nella contrattazione collettiva di secondo livello e negli enti bilaterali regionali viene istituita la figura del delegato/i regionale/i, tenendo in considerazione anche il settore delle aziende esercenti l'attività relative ai servizi fiduciari.

Il delegato regionale viene nominato dalla Giunta di Presidenza tra gli associati della regione in questione, resta in carica sino al rinnovo delle cariche associative o a revoca da parte delle deleghe affidate sulla base delle quali potrà promuovere le politiche associative ed il proselitismo di nuovi associati sul territorio, seguire le contrattazioni collettive di secondo livello delle province del territorio regionale e potrà partecipare alle delegazioni trattanti, è delegato a partecipare ai lavori dell'ente bilaterale regionale e segue e coordina le problematiche in seno ai tavoli tecnici istituiti presso prefetture. Riferisce puntualmente del suo operato alla Giunta di Presidenza che soprattutto in materia di contratti integrativi ne deve ratificare l'operato.

TITOLO V

Fondo comune

Amministrazione Finanziaria

Art. 25

Fondo Comune

Il fondo comune dell'associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dai beni mobili ed immobili dei quali per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altra causa l'associazione sia proprietaria.

La quota di ammissione e il contributo ordinario sono deliberati dall'Assemblea.

Il contributo straordinario può essere deliberato dal Consiglio Direttivo quando particolari circostanze lo richiedano, con l'obbligo di sottoporre la delibera stessa alla ratifica dell'Assemblea ordinaria da convocarsi entro il trimestre successivo.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 26

L'impegno finanziario degli associati verso l'associazione vale per due esercizi dall'ammissione e si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio qualora non vengano presentate formali dimissioni a mezzo di raccomandata almeno sei mesi prima del 31 marzo del biennio di scadenza. Nel caso di cessazione dell'attività, qualora non ne venga data comunicazione entro 30 giorni, permane l'obbligo di pagare i contributi per l'esercizio finanziario in corso alla data dell'evento, salvo la rinuncia al credito.

In caso di recesso, decadenza o esclusione l'associato perde ogni diritto sul fondo comune.

Le quote associative versate dagli associati sono in ogni caso intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 27

Tesoreria

La gestione finanziaria è affidata al Tesoriere che la esercita secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dalle Leggi.

Egli ha la cassa dell'associazione della quale risponde nei confronti del Consiglio Direttivo; esige e riscuote i contributi associativi ed ogni altro credito, provvede ai pagamenti secondo il bilancio approvato e le deliberazioni degli organi associativi e predispone il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario.

Al Tesoriere compete il rimborso delle spese vive sostenute per gestire l'amministrazione e per frequentare la Tesoreria. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'erogazione di un emolumento annuo a favore del Tesoriere.

Art. 28

Bilanci

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede a esaminare e approvare il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo, che sono successivamente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale ordinaria, corredati dalle relazioni illustrative del Tesoriere e del Collegio dei Revisori.

TITOLO VI

Modifiche statutarie Scioglimento dell'Associazione

Art. 29

Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria e possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli associati con le modalità fissate dal precedente art. 7.

Nell'ipotesi che le proposte di modifiche siano formulate da un terzo degli associati è prescritto il parere preventivo del Consiglio Direttivo.

Art. 30

Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione può essere richiesto, con proposta motivata, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.

Esso è deliberato dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, con un preavviso di almeno trenta giorni.

L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell'associazione è validamente costituita con la partecipazione diretta o per delega di almeno i tre quarti degli associati in prima convocazione e dei due terzi in seconda convocazione.

La delibera di scioglimento deve contenere – a pena di nullità – la nomina dei liquidatori dell'associazione, le modalità di liquidazione e la destinazione del Fondo comune che dovrà obbligatoriamente essere destinato ad altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 31

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione, valgono le disposizioni di Legge in vigore.

Regolamento per l'attuazione dello Statuto dell'Associazione ASSIV Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari

Titolo I

Degli scopi statutari

Art. 1

Al fine di attuare compiutamente gli scopi previsti dall'art. 3 dello Statuto, spetta alla Giunta di Presidenza dell'associazione di adottare delibere che consentano:

- 1) dare concreto impulso alle strutture e ai servizi centrali dell'associazione, anche mediante la costituzione di dipartimenti, comitati tecnici o commissioni i quali provvederanno ad organizzare l'assistenza degli associati in materia tecnico-operativa fiscale, amministrativa, sindacale anche mediante seminari e convegni;
- 2) di fissare le linee generali di politica sindacale di cui al successivo articolo 18 nella stipulazione dei contratti o accordi di lavoro;
- 3) di dare impulso alla formazione ed alla qualificazione del personale dipendente dalle imprese associate anche attraverso la promozione di idonee strutture all'uopo dedicate, anche in collaborazione con le Regioni e le competenti Autorità;
- 4) di dar vita ad appropriate iniziative, anche pubblicitiche, idonee a rendere consapevole l'opinione pubblica e gli associati della validità del proprio operato nei vari campi di azione della associazione.

Titolo II

Imprese Associate

Art. 2

L'Ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'Impresa interessata e la qualità di associato si acquista dalla data della delibera.

Alla domanda di iscrizione redatta su apposito modulo predisposto dall'associazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia della licenza di P.S. per l'esercizio dell'attività (per gli istituti di vigilanza);
- 2) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- 3) DURC - Documento Unico Regolarità Contributiva;

La domanda deve, altresì contenere i dati relativi:

- 1) alle generalità del Legale Rappresentante e dell'eventuale Direttore dell'Istituto, per le imprese di vigilanza;
- 2) al numero dei dipendenti dell'impresa, alla posizione INAIL al fine della giusta classificazione dell'Impresa per la determinazione dei contributi associativi.

Art. 3

Ai fini della partecipazione alla vita associativa e dell'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo, si considerano associati:

- il legale rappresentante dell'impresa e/o il titolare della licenza di P.S. (per gli istituti di vigilanza);
- il loro procuratore;
- componente consiglio di amministrazione con delega espressa.

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, ultimo comma dello Statuto, il diritto di partecipare alle riunioni degli organi associativi e i diritti di elettorato attivo e passivo possono essere esercitati dagli associati in regola con il versamento dei contributi associativi e dei contributi di assistenza contrattuale.

Si considerano in regola con il pagamento dei contributi associativi le Imprese che abbiano effettuato i relativi versamenti per l'esercizio finanziario precedente e per quello in corso alla data di riunione dei vari organi associativi, secondo le modalità e le scadenze fissate nelle apposite delibere assembleari.

Per la partecipazione all'Assemblea l'attestazione della regolarità dei versamenti contributivi è fatta dal Tesoriere o dalla Segreteria Generale dell'associazione.

Art. 5

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, III comma, dello Statuto, l'associato che abbia cessato l'attività ha l'obbligo di darne comunicazione all'associazione entro 30 giorni dall'evento. A tal fine fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale o altro valido strumento certificativo.

In mancanza della comunicazione di cui al comma precedente, l'Impresa interessata rimane debitore dei contributi associativi dovuti per l'esercizio finanziario in corso alla data di cessazione dell'attività, salvo che il Consiglio Direttivo dell'associazione in occasione della delibera relativa alla dichiarazione di decadenza non si pronunci espressamente per la rinuncia al credito contributivo.

Titolo III

Degli Organi

Art. 6

Le adunanze degli Organi associativi sono disposte a norma dello Statuto dell'associazione e all'inizio della riunione deve essere dato atto della validità dell'adunanza stessa.

Di ciascuna adunanza deve essere redatto verbale da trascrivere in un apposito libro dopo l'approvazione del verbale stesso, esso verrà messo a disposizione dei componenti dell'organismo

prima della seduta successiva dello stesso. Nel verbale deve essere dato atto dell'eventuale dissenso della minoranza e, se richiesto, gli interventi dei singoli componenti.

Nell'ipotesi che la convocazione dell'organo sia effettuata su richiesta del Consiglio Direttivo o degli associati, nel verbale deve essere annotata la procedura e la motivazione.

I verbali sono redatti dal Segretario generale o da un funzionario di Segreteria; in mancanza, da un componente dell'Organo all'uopo designato.

Art. 7

Per l'elezione del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probi-viri, qualora non siano accolte le proposte della prevista commissione di designazione, l'Assemblea può procedere alle elezioni mediante la presentazione di liste di candidati per gli organi collegiali.

La proposta è ammessa se è sottoscritta da un numero di associati possessori nel complesso della maggioranza relativa dei voti attribuiti ai partecipanti all'assemblea.

In caso di presentazione di più liste è ammesso il solo voto di lista e ogni elettore può votare per una sola lista che deve contenere, come condizione di ammissibilità, un numero di candidati pari a quello previsto dallo Statuto per l'organo al quale la stessa si riferisce (cd lista bloccata).

Nel caso che nessuna lista abbia riportato la prescritta maggioranza assoluta di voti validi, la votazione sarà ripetuta nella stessa seduta altre due volte.

In caso di ulteriore esito negativo sarà convocata una successiva assemblea entro 30 giorni con il medesimo ordine del giorno.

Di norma le votazioni si svolgono in forma palese. In caso di richiesta da parte della maggioranza relativa dell'Assemblea, la votazione potrà essere segreta. Dovrà essere predisposto il seggio elettorale, nominati gli scrutatori (di cui uno componente il Collegio dei Revisori dei Conti), consegnate le schede agli aventi diritto al voto, avendo cura dell'anonimato del voto, con eventuale specifico regolamento procedurale stabilito dall'assemblea.

Art. 8

Il Presidente dell'associazione o chi ne fa le veci può chiamare a partecipare – senza diritto di voto – all'Assemblea, al Consiglio Direttivo e alla Giunta di Presidenza uno o più Consulenti.

Il Presidente della Commissione sindacale nazionale potrà presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo, qualora non faccia parte di organi collegiali.

Art. 9

Agli effetti del diritto alla cooptazione fino a tre membri da parte del Consiglio Direttivo, si intendono idonee ad essere cooptate sia persone esterne alla categoria degli operatori del settore de quo, che persone operanti nel settore, sempre che i loro requisiti individuali corrispondano a quelli precisati nell'art. 4 del presente Statuto.

Art. 10

La Giunta di Presidenza emana direttive per la gestione finanziaria e amministrativa dell'associazione, nonché per la disciplina sia del rapporto di lavoro con gli addetti della Segreteria Generale, sia dei rapporti di consulenza e di collaborazione professionale.

Art. 10 bis

Ad ogni azienda associata spetta un voto in Assemblea, più un voto determinato dal numero dei dipendenti così come da schema sotto riportato:

N. DIPENDENTI	VOTI
Da 6 a 100 (per Istituti di vigilanza)	
Da 0 a 100 (per le imprese di servizi fiduciari)	1
Da 101 a 300	2
Da 301 a 600	3
Da 601 a 1.000	4
Più di 1. 000	5

In riferimento all'art. 10 dello Statuto sociale, per quanto attiene il settore delle imprese di vigilanza, il termine d'impresa, oltre alla sede legale, quindi l'attribuzione del singolo voto, è da intendersi per ogni provincia in cui l'azienda esercita la propria attività d'impresa, fermo restando per quanto stabilito per l'attribuzione dei voti riferibili al numero dei dipendenti.

Conseguentemente la quota fissa annua d'iscrizione associativa segue il concetto sopra riportato.

Le imprese esercenti attività di servizi fiduciari sono tenute al pagamento della quota fissa annua d'iscrizione associativa unica per la sede principale e una variabile pro addetto, così come da schema sopra riportato, pari al 30% di quella prevista per il settore delle imprese di vigilanza privata.

Le quote annue d'iscrizione associativa (fissa e variabile) vengono proposte dal Consiglio direttivo e deliberate dall'Assemblea ordinaria.

Titolo IV**Della politica sindacale****Art. 11**

Le linee generali di politica sindacale, anche per i rapporti con le forze sociali e con le competenti Autorità, sono fissate dal Consiglio Direttivo e sono gestite con la collaborazione responsabile di un'apposita Commissione nazionale della quale il Consiglio stesso nomina il Presidente e i componenti.

La Commissione sindacale nazionale è assistita dal Segretario Generale, se nominato, dal direttore dell'associazione e da eventuali Consulenti all'uopo nominati dal Consiglio Direttivo; essa rimane in carica per la durata del Consiglio stesso.

La carica di Commissario sindacale è gratuita, salvo che il Consiglio Direttivo non deliberi diversamente.

Art. 12

La Commissione sindacale nazionale ha in particolare il compito di:

- a) fare proposte agli Organi Statutari (Giunta di Presidenza, Consiglio Direttivo) in materia sindacale, del lavoro e della previdenza sociale, nonché in materia di addestramento e di formazione professionale;
- b) Nella commissione sindacale nazionale fa parte di diritto un rappresentante delle Imprese esercenti le attività dei Servizi fiduciari;
- c) stipulare i Contratti di Lavoro secondo il mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo;
- d) coordinare con il Delegato Regionale di pertinenza l'attività sindacale territoriale per la stipulazione degli accordi o contratti integrativi a livello locale, assicurando il rispetto delle linee direttive di politica sindacale e delle norme fissate in materia dal Contratto Nazionale mediante un severo controllo del comportamento degli associati;
- e) svolgere ogni tipo di indagine per la preparazione ai contratti e per l'analisi dei costi;
- f) nominare eventualmente un Vice Presidente tra i suoi membri.

Art. 13

La Commissione Sindacale nazionale è convocata dal suo Presidente tutte le volte che egli lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, con le modalità che la Commissione stessa stabilisce.

Le riunioni si svolgono di norma presso la sede nazionale dell'associazione e le delibere sono adottate validamente con la partecipazione di almeno i due terzi dei componenti e a maggioranza assoluta dei presenti. In mancanza, le questioni sono sottoposte all'esame della Giunta di Presidenza e se ritenuto al Consiglio Direttivo.

La Segreteria generale dell'associazione assiste la commissione nella redazione dei verbali e nella predisposizione e l'elaborazione della documentazione ritenuta utile ai lavori della Commissione stessa.

Art. 14

La stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea generale che delibera previo parere del Consiglio Direttivo, al quale spetta di garantire la conformità dell'operato della Commissione Sindacale al mandato ricevuto. Con la stipula del CCNL della vigilanza privata dell' 8 aprile 2013, si è proceduto all'inserimento nello stesso, di una parte speciale economica e normativa delle cosiddette attività dei Servizi Fiduciari. Questo fatto ha ampliato l'oggetto sociale dell'associazione, che costituisce al suo interno

una sezione speciale che segue le problematiche e le specificità di detto settore del quale le imprese associate potranno esprimere propri rappresentanti negli organismi associativi, per un terzo per quanto attiene i componenti il Consiglio Direttivo, e potranno esprimere un vice presidente membro di giunta, responsabile del settore servizi fiduciari. In occasione delle Assemblee, le aziende potranno partecipare con i rappresentanti di tutte le imprese associate, ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale, esprimendo sino ad un massimo di un terzo dei voti complessivamente attribuiti in Assemblea ai presenti in proprio e/o per delega ai rappresentanti delle imprese della Vigilanza privata.

Titolo V

Dell'amministrazione finanziaria

Art. 15

L'amministrazione finanziaria è affidata al Tesoriere che la esercita secondo le direttive emanate dalla Giunta di Presidenza.

Le direttive dovranno in particolare riguardare:

- a) la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- b) le modalità di riscossione dei contributi;
- c) la messa in mora del debitore, l'emissione di ordini di pagamento mediante cambiale tratta e l'azione giudiziaria di recupero;
- d) le possibilità di sanatoria e rateizzazione del debito in casi eccezionali;
- e) la sede della Tesoreria.

Titolo VI

Disposizioni finali

Art. 16

Deroghe

Così come specificato all'art. 18 dello statuto, il Presidente può essere eletto per un massimo di tre mandati consecutivi; tuttavia per motivate e giustificate necessità, eventuali deroghe potranno essere sottoposte preventivamente all'assemblea, su espressa indicazione del Consiglio Direttivo con delibera assunta con la maggioranza qualificata dei voti (2/3).

Art. 17

Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati e sono approvate dall'Assemblea ordinaria.

Regolamento per il funzionamento del Collegio dei Probiviri

Art. 1

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri estranei alla categoria e svolge a richiesta i compiti previsti dall'art. 21 dello Statuto con la collaborazione di un segretario nominato dal Consiglio Direttivo tra persone di provata competenza giuridica.

La sede del Collegio è inderogabilmente fissata in Roma, presso l'associazione.

Art. 2

Il Probiviro ha l'obbligo di astenersi dal prestare la propria opera se ha interesse nell'affare in controversia ovvero se ha rapporti di parentela o di dipendenza con una delle parti e in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.

E' in facoltà delle parti ricusare il Probiviro per uno dei motivi suddetti con comunicazione scritta alla Segreteria del Collegio almeno dieci giorni prima della riunione del Collegio stesso.

Sulla ricusazione decide inoppugnabilmente il Presidente del Collegio e quando la ricusazione riguardi il Presidente stesso, la decisione spetta al Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 3

La procedura innanzi al Collegio può essere promossa dal Presidente dell'associazione e dall'associato interessato mediante ricorso o domanda nei quali devono essere indicati l'oggetto, i motivi e i mezzi di prova.

Del ricorso deve essere dato avviso all'altra parte e al Presidente dell'associazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 4

Nel caso previsto dall'art. 5, ultimo comma, dello Statuto e in ogni altro caso di impugnazione di delibere assunte dai competenti organi associativi, l'associato che intende impugnare il provvedimento deve produrre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione o da quando è venuto a piena conoscenza del provvedimento stesso rispettando le modalità previste dal precedente art. 3.

Art. 5

Un componente del Collegio forma il fascicolo per ogni domanda o ricorso relativi a controversie annotandone gli estremi in apposito registro, e trasmette con lettera raccomandata copia della domanda e dei relativi allegati alla controparte o alle controparti interessate invitandole a presentare memorie difensive e i mezzi di prova. Trascorso tale termine, il Presidente del Collegio fissa la prima riunione e invita le parti a comparire innanzi al Collegio personalmente o per mezzo di mandatario munito di delega scritta.

Art. 6

Udite le parti, il Collegio interpone i suoi buoni uffici per una conciliazione. Nel caso che la conciliazione riesca, il relativo verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dai Probiviri.

Qualora la conciliazione non riesca, il Presidente del Collegio assegna alle parti altro termine anche per produrre ulteriori prove o memorie e procede alla fase istruttoria, regolandone lo svolgimento nel modo che ritiene più opportuno.

Gli atti istruttori possono essere dal Collegio, con deliberazione unanime, delegati ad uno dei propri componenti.

Art. 7

Salvo diverso accordo tra le parti, il Collegio deve emettere la propria pronuncia entro 120 giorni dalla riunione di cui all'articolo 5. Quando si tratta di questioni complesse o che richiedono particolari indagini, ovvero nel caso di impedimento del Collegio, il predetto termine può essere prorogato dal Presidente per altri 60 giorni.

Art. 8

Per la validità delle deliberazioni del Collegio sono necessari l'intervento di tutti i componenti e la maggioranza dei voti.

La delibera del Collegio è redatta per iscritto e deve essere sottoscritta dai suoi componenti. La Segreteria del Collegio provvede a trasmettere copia della decisione alle parti e al Presidente.

Il testo originale della delibera rimane agli atti del Collegio.

Art. 9

L'associazione assicura i mezzi per il funzionamento del Collegio dei Probiviri.

Art. 10

Ai Componenti del Collegio e al Segretario spettano il rimborso delle spese sostenute per l'intervento alle riunioni.